

Proposta operativa dell'associazione Co.N.O.S.C.I.

Riunione del 4 novembre 2014 presso Assessorato Sociale Regione Lazio

Premessa

Ogni tipo di sperimentazione in carcere è difficile per definizione, sia nella parte progettuale in quanto deve tenere in conto fortissimi limiti strutturali insiti nelle strutture stesse, nei regolamenti e nelle resistenze da parte del personale ivi operante che segue i dettami dell'Ordinamento Penitenziario che crea una sorta di extraterritorialità del carcere stesso nei confronti del territorio che lo contiene e della società che gli sta intorno. Altri limiti sono imposti dall'Amministrazione perché sia l'entrata di persone che delle attività che vanno a svolgere, sono analizzati e valutati in base a parametri di sicurezza, che non hanno molto a che vedere con la progettazione stessa. Quindi un probabile fattore di successo è rappresentato dalla strategia con la quale si crea il prodotto-progetto che dovrà essere impostato su presupposti che siano inattaccabili o addirittura facilitatori della sua approvazione. Questi sono rappresentati da sperimentazioni basate su aspetti già previsti dalle norme, ma per qualche motivo sono poco noti, poco frequentati o che comunque non siano presi molto in considerazione dagli enti progettanti. In questa ottica l'intero pacchetto della sanità in carcere può rappresentare un buon terreno di sperimentazione in quanto materia di recente attuazione e presa in carico da parte delle Regioni.

Suggerimenti progettuali e di sperimentazione.

Possiamo distinguere, per pura volontà di semplificazione, due aree di progettazione:

A. MICROprogettazione:

- Applicazione della Legge 8 marzo 2001, n° 40 e s.m.e i., "*Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*" con creazione di strutture e percorsi di sostegno alla maternità delle detenute con un particolare riguardo all'integrazione progettuale dei padri sia detenuti che non, in quanto spesso sono deresponsabilizzati dal carico dei figli e dal mantenimento dei nuclei familiari.
- Applicazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 concernente disposizioni in materia di "*Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144*" e della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, gazzetta ufficiale n. 302 del 27/12/2013, s.o. n.87. Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene

svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato. L'attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall'art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

- Presa in carico dei minori autori di reati alla fine della loro pena o misura alternativa o a rischio di reiterazione dell'attività criminosa. Creazione di modelli di interventi metropolitani.

B. MACROprogettazione (di sistema):

- Presa in creazione di un modello di sistema gestionale di controllo dell'organizzazione e della spesa della sanità in carcere a carico delle ASL.